

Trasmissione con Pec

Ing. BARBIERI DANIELE
Via L. Moggi n. 6
Correggio (RE)

OGGETTO: Contratto di affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori nella realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza urgente del ponte sulla SP513R al km 55+700 a Castelnovo ne' Monti". (CIG ZAA307A34A - CUP C97H19001840005).

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. del, si è provveduto all'affidamento, a seguito del positivo esito della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), del servizio in oggetto all'Ing. Daniele Barbieri, con studio in Via L.Moggi n. 6 a Correggio (RE) – C.F. BRBDNL74P07D037M – P.IVA 02196660357, per l'importo netto di € 6.619,51, corrispondenti a lordi € 8.398,83 (comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali del 4% e dell'IVA al 22%);
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e l'Ing. Daniele Barbieri, con studio in Via L.Moggi n. 6 a Correggio (RE) – C.F. BRBDNL74P07D037M – P.IVA 02196660357, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia Sez. A, al n. 1675, di seguito denominato "professionista", sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico di Direzione Lavori dell'intervento di **"Messa in sicurezza urgente del ponte sulla SP513R al km 55+700 a Castelnovo ne' Monti"**, che dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia.

Il Professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero Professionista e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 2 - ATTIVITÀ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che le attività da eseguire siano conformi alle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista incaricato.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività direttamente al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai Capitolati Speciali d'Appalto generali e specifici.

Le prestazioni professionali previste sono di seguito descritte:

- Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione (art.194, c. 1, DPR 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Contabilità dei lavori a misura;
- Certificato di Regolare esecuzione.

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

ART. 4 - DURATA, TEMPI E ULTERIORI MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto di affidamento e fino al termine dei lavori. Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

I singoli SAL saranno da presentare entro 30 gg dal raggiungimento dell'importo da CSA, e il conto finale da presentare entro 30gg dalla ultimazione delle opere e delle operazioni inerenti il Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Al collaudo il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

ART. 5 - PENALI

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini sopra stabiliti nella consegna dei singoli atti affidati al Professionista comporta una penale pari a € 25,00; ai fini del calcolo della penale si devono considerare ognuno degli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Il committente ha facoltà di applicare altre penali per un importo compreso tra € 50,00 ed € 500,00 in caso di inadempienza da parte del Professionista. Prima di applicare tali penali, la D.L. ha l'obbligo di contestare per iscritto le inadempienze, lasciando la possibilità al Professionista di presentare le proprie osservazioni entro 3 giorni. Nel caso che tali osservazioni non siano ritenute giustificate, il Responsabile del Procedimento comunica la penale fissando l'importo della stessa in relazione alla gravità dell'inadempimento.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico al Professionista e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso Professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al Professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del

Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte del Professionista, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al Professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per incarico parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.

2. E' facoltà del Professionista rinunciare al servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 500,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del Professionista Per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell'incarico e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

3. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

4. Il Professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si da atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

5. Il Professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del Professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

1. Il compenso professionale per il servizio di Professionista ai sensi di legge, è valutato in € 6.619,51 da intendersi al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, e dell'IVA di legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.

3. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza dei cantieri rispetto allo studio del Professionista e dell'ubicazione degli stessi cantieri, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.

4. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del Professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso Professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti

con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al Professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo, diviso per il periodo di cui all'art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso.

5. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi.

6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 9, e 35, comma 1, del D.Lgs. 77/1995 e successive modifiche e integrazioni, l'impegno di spesa complessivo (comprensivo degli oneri previdenziale e assistenziali, nonché delle spese di bollo) risultante dal presente contratto è di € 2.643,82.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

Il pagamento, per la prestazione richiesta, avverrà in 2 soluzioni, dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi:

- per l'80% all'ultimazione dei lavori, come da relativo certificato;
- per il rimanente 20% ad approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, con pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della Provincia.

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Banca _____ - IBAN: _____

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo della Gara (CIG) ZAA307A34A e Codice Unico di Progetto (CUP) C97H19001840005).

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il Professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.

2. Il Professionista deposita presso il committente la polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da _____, n. _____, in corso di validità, prestata per un massimale unico complessivo di almeno € 1.500.000,00.

3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte del Professionista il committente potrà rivalersi sul Professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti dal Professionista resteranno di proprietà della Provincia.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Il Professionista si impegna a non partecipare direttamente od indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che partecipano all'esecuzione dei lavori.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con essa, si conviene di fare riferimento alla tariffa professionale specifica.

ART. 12 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 - SPESE

Tutte le eventuali spese che il Professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del Professionista stesso.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

f.to Dott. Ing. Daniele Barbieri

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Penali;

Art. 6: Recesso, risoluzione del contratto e codice di comportamento.

Art. 8 (Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010).

Il Professionista
(Dott. Ing. Daniele Barbieri)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“ (da sottoscrivere in caso di stampa) ”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma”